



Università degli Studi
di Genova
Il Garante dell'Ateneo

RELAZIONE

Agli Organi di governo sull'attività svolta nell'anno accademico
2017/2018

Genova, 31 ottobre 2018

Michele Di Lecce

1) Premessa

La relazione che segue è stata redatta dal Garante di Ateneo - nominato con D.R. n. 3573 del 29 settembre 2017 - a conclusione dell'anno accademico 2017/2018 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 c. 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova adottato il 30 maggio 2017, in vigore dal successivo 4 luglio.

In essa si dà conto dell'attività svolta nel periodo in esame dall'Ufficio del Garante al quale la citata norma statutaria attribuisce, come è noto, il compito di esaminare "gli esposti individuali aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli appartenenti all'Università".

Il garante di Ateneo, quindi, avendo una funzione sostanzialmente in gran parte corrispondente a quella svolta dai diversi Difensori civici previsti da altre normative, "pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell'agire amministrativo dell'Ateneo".

A tal fine il Garante interviene sia su istanza dei soggetti legittimati (vale a dire: docenti, personale amministrativo e tecnico, studenti dell'Università di Genova), che d'ufficio in relazione ad anomalie (anche di natura comportamentale), disfunzioni, omissioni, ritardi degli uffici e delle strutture universitarie come tali o di singoli componenti di essi.

In esito alle informazioni acquisite il Garante, ai sensi della già richiamata norma statutaria, "comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e al Rettore e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo" di volta in volta in qualche misura interessati.

Quest'ultima previsione, in particolare, dà al Garante la possibilità, naturalmente in relazione a situazioni o problematiche di carattere generale, ma evidenziatesi a seguito dell'esame di casi particolari, di formulare osservazioni o di proporre soluzioni ai soggetti od organi universitari interessati, che dovranno poi valutarle ai fini della loro futura attività.

Va da ultimo anche in questa sede segnalato, soprattutto per gli eventuali e già auspicati prossimi sviluppi, che nell'anno vi è stata l'iniziativa di un Garante di altro Ateneo che di fatto ha avviato la creazione di una sorta di rete di Garanti (di Ateneo o degli studenti, secondo le diverse previsioni dei singoli Statuti delle Università coinvolte) per la discussione su temi di comune interesse. In questo primo caso in particolare i colleghi di una ventina di Università italiane sono stati sollecitati dalla e-mail del collega a fornire indicazioni (in termini di numerosità e possibili interventi) sul

fenomeno dei così detti esami bloccanti, cioè di quegli esami che uno studente non riesce dopo ripetuti tentativi a superare vedendosi quindi di fatto bloccare, specie se si tratta di esami dell'ultimo anno, o addirittura dell'ultimo esame prima della laurea, il proprio percorso di studio. Sembra che si tratti di situazioni ricorrenti in diverse sedi e con una certa frequenza, anche se, per quanto riguarda l'Ateneo genovese, solo di recente è pervenuta una puntuale segnalazione in tal senso, per altro relativa ad un esame del primo anno di corso. Questo caso comunque non risulta al momento ancora definito per ovvie ragioni di tempo.

Infine, non può qui non sottolinearsi l'impegno e la disponibilità del personale della Segreteria dell'Ufficio, che ha sempre assicurato una completa e qualificata assistenza al Garante fin dal momento del suo insediamento, rendendo così possibile il sollecito svolgimento delle molteplici attività.

2) Attività svolta

Su tutti gli esposti presentati nell'anno accademico 2016/17 aveva, al momento del passaggio di consegne, già provveduto il dr. Meloni, Garante di Ateneo fino a quell'anno.

Nell'anno accademico in esame poi sono pervenute all'Ufficio del Garante complessivamente ben 28 istanze, con un aumento rispetto allo scorso anno di più del 40 per cento.

Quasi tutte le dette istanze sono pervenute con e-mail e sono state protocollate dalla segreteria su un apposito registro cartaceo. In particolare, quanto alla loro provenienza, sono giunte:

- n. 2 istanze da parte di docenti,
- n. 9 istanze da parte del personale amministrativo e tecnico,
- n. 16 istanze da parte di studenti,
- n. 1 istanze da parte di ignoti.

L'Ufficio ha in tutti i casi provveduto ad invitare gli scriventi (come per altro espressamente richiesto da molti di loro) ad un colloquio, sempre rapidamente fissato, con il Garante al fine di meglio chiarire le relative istanze (a volte dichiaratamente per varie ragioni ed estremamente sintetiche), magari anche con la consegna ed il commento di eventuale documentazione dagli stessi ritenuta utile per l'inquadramento e la definizione del caso sottoposto ad esame. Infatti, un primo colloquio del garante con coloro che si erano rivolti al suo Ufficio vi è stato nella maggior parte dei casi (solo tre soggetti hanno ritenuto, per ragioni di solito personali, di non accogliere tale invito) e si è rivelato sempre molto utile, ed in alcuni casi addirittura decisivo tanto da rendere non necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni presso le strutture interessate.

Questi colloqui hanno quasi sempre rappresentato anche il momento di avvio della fase successiva di attività caratterizzata di solito, almeno inizialmente, dalla richiesta di informazioni e/o di copia di documenti presso gli uffici e gli organi di volta in volta direttamente, gerarchicamente od in via funzionale interessati.

In proposito va rilevato che per evidenti ragioni di rapidità e semplificazione della procedura da seguire, per altro non certo a caso non espressamente normata, si è fatto frequentemente ricorso ad incontri diretti o colloqui telefonici, ed al massimo ad e-mail, per richiedere informazioni, o scambiarsi comunicazioni interlocutorie, ottenendo dagli organi interni risposte sempre sollecite e complete.

Concluse le attività, che potremmo genericamente definire istruttorie, sono state naturalmente formulate le conclusioni e, quanto ritenuto opportuno, anche le osservazioni di carattere generale (di cui si dirà dettagliatamente in seguito), dandone comunicazione agli interessati, oltre che al Rettore.

Appare corretto segnalare che in tre casi non si è adottato un formale provvedimento di chiusura del procedimento perché il richiedente ha comunicato di voler rinunciare, revocando o annullando la richiesta inizialmente inviata; è per altro significativo sul punto che solo in un solo caso è stato specificato che tale ripensamento derivava dal timore di possibili ritorsioni. La mancanza però di ogni, sia pur generica e non puntuale, indicazione in ordine alla natura ed ai possibili autori di tali temute ritorsioni ha impedito comunque ogni verifica da parte del Garante.

Riepilogando, nell'anno sono state complessivamente registrate, trattate e definite:

- ▲ 28 istanze pervenute,
- ▲ 24 casi per i quali sono stati chiesti chiarimenti o informazioni,
- ▲ 17 provvedimenti adottati,
- ▲ 3 osservazioni formulate.

Restano 5 istanze già parzialmente trattate ma non ancora definite al 31 ottobre 2018 per diverse ragioni, tutte comunque strettamente legate alla complessità e particolarità di questi casi, o all'epoca recente del loro pervenimento.

3) Casi più rilevanti

Si ritiene opportuno riassumere qui in forma sintetica solo i casi più rilevanti esaminati dal Garante nell'anno in questione, indicando anche le conclusioni cui si è giunti, comprese le eventuali osservazioni di carattere generale.

I casi verranno naturalmente riportati senza riferimenti nominativi, o di altra natura troppo specifica, al fine di garantire nella misura massima possibile l'anonimato dei soggetti interessati, o comunque la riservatezza su quanto esaminato.

3.a) Casi con osservazioni

- Uno studente scriveva al Garante per chiedere un intervento in ordine a quelle che definiva "anomalie nel concorso UniGe per campioni".

In particolare ci si riferiva a tre "passaggi del bando" e cioè:

- il ricorso per la valutazione dei curricula sportivi a modelli standardizzati di valutazione e comparazione dei risultati ottenuti non precisati, né resi noti;
- la considerazione come titolo di merito della partecipazione ad eventi sportivi universitari di alto livello senza alcuna precisazione ulteriore;
- la valutazione specifica del merito sportivo per gli studenti - campioni con disabilità.

Venivano quindi assunte le necessarie informazioni presso il Comitato per il potenziamento delle attività sportive circa i criteri seguiti per la valutazione del curriculum sportivo degli studenti che avevano risposto al bando accertando che era stata individuata una griglia con otto diversi parametri nella quale per ogni studente veniva riportato solo un SI/NO, senza alcuna attribuzione di punteggio, con una ulteriore specifica esplicazione dei criteri di ammissibilità per gli sport di squadra, e senza individuare criteri di valutazione specifici per gli studenti - campioni con disabilità per i quali non poteva che farsi evidentemente riferimento alle competizioni loro riservate.

Questi criteri, con puntuali precisazioni per ognuno dei detti parametri venivano, dopo l'intervento del Garante, pubblicati nel sito dell'Ateneo unitamente all'elenco degli studenti ammessi al Programma UniGe per i campioni per l'anno accademico 2017/2018 avendo nel frattempo il Senato Accademico già approvato la proposta di graduatoria formulata dal Comitato per il potenziamento dello sport universitario.

Graduatoria che, per quanto sopra detto, non prevedeva l'assegnazione di un punteggio numerico ad ogni studente, essendo solo divisa in due parti (da 1 a 10 e da 11 a 76, numero complessivo degli studenti ammessi nell'anno) senza alcuna differenza di

posizione degli ammessi all'interno di ognuno dei due gruppi e quindi sostanzialmente a parità di merito sia per i primi dieci (numero massimo di studenti per i quali sono previsti particolari e maggiori agevolazioni), sia per tutti gli altri ammessi (naturalmente entro il limite massimo di posti previsto dal programma).

Il procedimento veniva pertanto archiviato essendosi esaurita (per altro ancor prima della presentazione dell'istanza di cui sopra) l'attività di valutazione ed ammissione relativa all'anno allora in corso.

Il Garante, però, osservava che per l'anno accademico 2018/19 sarebbe stata opportuna una tempestiva e completa pubblicazione dei programmi relativi ai bandi "UniGe per campioni" con una maggiore articolazione dei punteggi per meriti sportivi e quindi anche della graduatoria finale dei richiedenti. Tali osservazioni sono state comunicate al Presidente ed al Segretario del Comitato per il potenziamento dello sport universitario affinché le valutassero per le loro future determinazioni.

Questi ultimi, accogliendo le osservazioni del Garante, hanno provveduto per l'anno accademico 2018/19 a far pubblicare tempestivamente il bando in questione, integrando anche con valori numerici i criteri di valutazione dei meriti sportivi in modo da poter poi, alla fine delle operazioni, stilare una effettiva graduatoria.

- Una studentessa esponeva al Garante le difficoltà di varia natura incontrate nel sostenere un esame del suo corso di laurea. In particolare, oltre ad evidenziare comportamenti del docente ritenuti troppo rigidi, segnalava la non sufficiente chiarezza nella indicazione delle modalità di effettuazione dell'esame stesso. Invero, esaminando, tra l'altro, la scheda sintetica (in unige.it-studia con noi-insegnamenti) e le pagine web (in unige.it - AulaWeb) relative appunto all'insegnamento in questione sembrava in realtà non molto chiaro e preciso quanto in esse riportato nel paragrafo "Modalità di accertamento". Tale paragrafo (identico nei due siti) si articolava in due punti nei quali si parlava rispettivamente di prova scritta o colloquio nel primo e di redazione di una scheda critica nel secondo. Per la prima, si precisava "solo al primo appello" ed in alternativa al "colloquio orale"; per la seconda si rinviava al sito AulaWeb "per la stesura e l'invio dell'elaborato". In proposito, in AulaWeb, vi era la parte sulle "Istruzioni scheda filmica", intestata : "La scheda di un film: appunti per la scrittura", che si apriva con un paragrafo, intitolato "Norme", nel quale si puntualizzava la lunghezza massima e minima della scheda; si indicavano dettagliatamente i ben tre destinatari della stessa ai quali la e-mail andava inviata "una settimana prima dell'appello orale", mentre nel caso di appello scritto essa doveva essere

"stampata e consegnata il giorno stesso dell'esame"; si ricordava che era necessario indicare (sia nella e-mail, che nel "documento" allegato) gli estremi del mittente; si forniva infine addirittura una sorta di facsimile della e-mail (per altro estremamente semplice) di accompagnamento della scheda medesima che inizia "Gentili dottori, sono , invio in allegato la scheda filmografica per l'esame di". Nei due paragrafi seguenti, contenuti sempre nella stessa pagina, venivano invece dati effettivi chiarimenti ed informazioni sui temi, sugli argomenti e sulle modalità di redazione della detta scheda.

Dal complesso di tali indicazioni, che già avrebbero potuto individuare in modo più semplice le limitazioni (primo appello o successivi) dei due tipi di esame (scritto ed orale) e le modalità di accertamento (la redazione della scheda sembrerebbe necessaria in ogni caso), non emergeva in alcun modo che "l'invio" (non la ricezione) della scheda da fare "una settimana prima dell'appello orale" rappresentava una sorta di pre-condizione tacita quanto tassativa per lo svolgimento dell'esame. In altri termini non sembrava chiaro che il non tempestivo od omesso invio, quando richiesto, di tale scheda non consentisse neppure l'avvio della prova orale essendo di fatto considerata come una (implicita, perché non dichiarata) condizione di ammissibilità della medesima. Per di più, ciò sembra anche determinare, in modo pressoché automatico, l'annotazione di "respinto" come esito dell'esame, che in tali condizioni non potrebbe risultare per altro mai iniziato, pur trattandosi di un appello orale.

Il Garante, perciò, evidenziava in via generale la opportunità, se non altro, di precisare meglio, o comunque più chiaramente, le "modalità di accertamento" relative all'esame in questione pubblicizzate nei siti sopra richiamati.

La docente coordinatrice del corso in questione ha assicurato che avrebbe portato all'esame del Consiglio di corso di studi le osservazioni formulate dal Garante.

- Uno studente segnalava il non accoglimento, a suo dire errato, della domanda di trasferimento da un'altra Università statale italiana a quella di Genova per l'anno accademico 2018/19. In particolare egli aveva chiesto di essere ammesso al secondo anno di un corso di laurea diverso da quello nel quale era già iscritto al terzo anno presso l'Università di provenienza.

Si accertava che l'Università di Genova, nel bando di ammissione al corso di laurea in questione aveva precisato che l'iscrizione ad anni successivi al primo di studenti provenienti da altre Università poteva avvenire "esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili", determinando anche nello stesso bando tale numero per ogni anno del

corso di laurea scelto dall'esponente. Per il secondo anno di questo corso non vi era nessun posto e quindi la domanda non poteva essere accolta.

Era emerso però che la domanda del richiedente, non essendo neppure possibile per lui la iscrizione al terzo anno di corso per il divieto (pure indicato nel bando citato) di ammissione ad un anno di corso già frequentato nell'Ateneo di provenienza, era stata comunque valutata ai fini di una possibile iscrizione al quarto anno per il quale vi erano alcuni posti. Per poter valutare in concreto tale residua possibilità erano stati esaminati i CFU che però non raggiungevano il minimo richiesto riportato sempre nel bando già citato. Di qui la sostanziale correttezza della risposta negativa fornita dall'Università, che poteva però apparire dissonante, anche nella motivazione, rispetto alla domanda presentata.

In via più generale il Garante formulava una osservazione evidenziano la incongruità della inaccogliabilità, prevista nel bando indicato in via assoluta, di domande di iscrizione di studenti provenienti da altre Università per lo stesso anno di corso già frequentato nell'Ateneo di provenienza; senza escludere quindi da tale tassativo divieto l'ipotesi di trasferimento di uno studente da un'altra Università a quella di Genova con richiesta di iscrizione allo stesso anno per il quale era già iscritto nell'Ateneo di provenienza ma in un corso di laurea diverso.

La dirigente dell'Area didattica e studenti ha comunicato che verrà modificato il prossimo bando nel senso prospettato dal Garante.

3.b) Casi senza osservazioni

- I professori coordinatori del progetto relativo al Polo Universitario Penitenziario, sviluppato a seguito di una Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova ed il provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria al fine di favorire il diritto allo studio delle persone detenute presso gli istituti di pena genovesi, interessavano il Garante in ordine ad una problematica specifica ed attuale che rischiava di paralizzare l'attività del Polo.

Occorreva, in particolare, superare difficoltà operative per poter render effettivamente fruibile da parte dei detenuti l'offerta formativa già sperimentata con positivi risultati ed in via di possibile espansione.

L'intervento del Garante ha portato alla mesa a punto da parte degli enti interessati di specifici strumenti operativi in grado di superare le contingenti difficoltà.

- Una studentessa del corso di laurea triennale in Servizio sociale chiedeva l'intervento del Garante per poter riprendere serenamente i suoi studi che avevano subito un battuta di arresto piuttosto lunga a seguito del ritardo di molti mesi con il quale un ente terzo, presso il quale ella aveva svolto su indicazione dell'Ateneo un tirocinio professionale, aveva fatto pervenire all'Università la relazione finale sullo stesso. Assunte le opportune informazioni si è riusciti a motivare nuovamente la richiedente, che ha ripreso il suo percorso formativo secondo le indicazioni fornite dai docenti.

- Una dipendente a tempo indeterminato dell'Università ha richiesto un "parere su correttezza compilazione domanda di sussidio e relativa accettazione", affermando che una sua domanda in proposito era stata "respinta con la motivazione che l'attestazione ISEE è del 2018 e invece, secondo la Normativa per la concessione di benefici, dovrebbe essere del 2017".

La richiedente in particolare asseriva la esistenza di "una discrepanza tra la Normativa di Ateneo, che chiede la presentazione di ISEE relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di sussidio e il Decreto Interministeriale 12 aprile 2017, che dispone che l'ISEE sia relativo alla dichiarazione dei redditi di due anni precedenti alla presentazione di richiesta ISEE".

In base alle verifiche svolte ed alla normativa di riferimento il Garante ha risposto, per quanto di sua competenza, escludendo l'asserito contrasto normativo trattandosi di regolamentazioni diverse, aventi diverse finalità.

- Una funzionaria amministrativa poneva un quesito in ordine alla correttezza dell'uso fatto da un suo collega di una mailing list universitaria. Si trattava in particolare di rilievi critici sulle modalità di fissazione delle riunioni di una Commissione di cui quest'ultimo faceva parte.

Esaminate le diverse mail scritte sul questo specifico punto da parte dei diversi soggetti in qualche modo coinvolti nella vicenda e sentita la richiedente, che ha fornito anche altra documentazione, la pratica è stata archiviata, visto l'ambito di intervento del Garante.

Ciò, però, non senza aver prima osservato che le affermazioni critiche manifestate dal componente della Commissione con comunicazione a molteplici soggetti, a prescindere da eventuali profili di possibile rilevanza sul piano penale, erano risultate del tutto infondate.

- Una studentessa chiedeva di conoscere le ragioni per le quali “non era rientrata nella graduatoria per gli esoneri per merito” pur avendo una media alta. In esito alle verifiche svolte si accertava però che la stessa nel periodo utile a tal fine aveva acquisito un numero di CFU inferiore ad altri richiedenti e per questo non era risultata vincitrice del premio.

Per di più, l'esponente non aveva potuto beneficiare neppure della sanatoria di cui alla delibera in data 11 giugno 2018 della Commissione per la revisione delle modalità di determinazione della contribuzione studentesca dal momento che non aveva superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi, come espressamente richiesto da tale provvedimento.

Per questo il Garante chiudeva il caso, ricordando anche alla richiedente che alcuni chiarimenti di carattere generale sul Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari erano stati oggetto di una specifica lettera del Rettore diretta a tutti gli studenti.

- Una studentessa, con più segnalazioni in tempi diversi, lamentava di aver incontrato nel suo percorso formativo 24 CFU, svolto presso questo Ateneo, difficoltà pratiche derivanti da una asserita disorganizzazione delle strutture della Formazione Permanente di volta in volta interessate.

In particolare venivano genericamente denunciati comportamenti tenuti da altri partecipanti al corso, che avrebbero in qualche modo recato disturbo durante alcune delle prove scritte (quiz) previste nel programma. Ora, pur essendo tali eventuali comportamenti certamente riprovevoli, non erano in concreto emersi elementi tali da poter far ritenere che essi avessero influito sulle sue prestazioni negative della esponente. Quanto poi alle esposte difficoltà di comunicazione con gli uffici di segreteria ed alla inadeguatezza delle informazioni degli stessi ricevute, pure denunciati dalla esponente, si rilevava che, se difficoltà di tal genere vi erano state, esse erano con ogni probabilità state determinate dal rilevante numero di partecipanti a tali specifici corsi.

In ordine poi alle asserite omissioni conseguenti ad istanze di accesso agli atti, veniva accertato che invece erano state effettuati gli accessi richiesti.

Il Garante pertanto chiudeva il caso, precisando inoltre, nella comunicazione diretta alla esponente, che altre specifiche richieste di informazioni da lei pure formulate erano relative ad argomenti che esulavano dalle sue competenze.

- Una dipendente amministrativa dell'Università chiedeva informazioni e chiarimenti in ordine alla concreta applicazione di quanto previsto dall'art. 22 c.1 del DDG n.1767 del 4 maggio u.s. con specifico riferimento all'ipotesi del "referente di attività specialistica".

Il Garante, una volta accertato che l'Ufficio preposto aveva nel frattempo, sia pur tardivamente, provveduto a rispondere ad una motivata richiesta sul punto da tempo direttamente formulata dalla esponente al detto Ufficio, chiudeva il caso specifico rilevando comunque qualche approssimazione e superficialità nella trattazione della vicenda da parte di quest'ultimo.

3.c) Considerazioni finali

Dal complesso delle segnalazioni e richieste pervenute in quest'anno, e tenendo quindi presente anche i casi non espressamente richiamati in precedenza, sembra possibile individuare, naturalmente al di là della soluzione dei singoli casi, almeno due più diffuse condizioni di criticità relative alle dinamiche tra strutture, organi, servizi universitari e studenti.

La prima è relativa alla complessità e difficoltà di accesso in senso ampio del Sistema Informativo dell'Ateneo strutturato con diverse partizioni non sempre coordinate tra loro e tempestivamente aggiornate.

La seconda derivante dalla genericità, o addirittura mancanza, di criteri preordinati di valutazione in molti bandi, concorsi, procedure necessarie per l'accoglimento di domande di vario genere, che in ogni caso impongono poi la formazione di una graduatoria o comunque una qualche operazione di gradazione delle richieste ritualmente presentate, almeno nei casi, di certo i più frequenti, nei quali non possono essere accolte tutte le domande.

La auspicabile riduzione dell'area di queste due situazioni contribuirebbe di certo ad ampliare e rendere più effettiva la necessaria attività di informazione ed a rendere più trasparenti comportamenti che a volte, pur risultando sostanzialmente corretti, possono, se non altro, apparire troppo discrezionali.

Genova, 31 ottobre 2018

Il Garante di Ateneo
dott. Michele Di Lecce

